

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

OBIETTIVI

La presente disciplina delle piste ciclabili stabilisce la realizzazione e l'uso degli impianti di viabilità ciclabile sovracomunale.

Per pista ciclabile si intende un'area viabile dotata di segnaletica regolare destinata in maniera ordinata al movimento ciclabile.

La rete delle piste ciclabili è destinata al traffico quotidiano e all'uso ricreativo sotto forma di percorsi ciclabili d'escursione e di percorsi a lunga distanza. Una rete di piste ciclabili sovracomunale collegata a piste ciclabili locali aumenta l'attrattività della bicicletta nel superamento dei percorsi quotidiani costituendo in questo modo un'infrastruttura turistica ed un'alternativa al traffico motorizzato nel movimento pendolare dei lavoratori e degli studenti. La rete delle piste ciclabili deve, in questo senso, collegare in modo particolare centri ricreativi, residenziali, fermate dei mezzi pubblici, centri scolastici, zone produttive, impianti pubblici e centri commerciali.

PRINCIPI PIANIFICATORI

Le piste ciclabili vanno concepite come una rete interconnessa. La rete di piste ciclabili è da progettare in modo tale da garantire al ciclista un uso sicuro, confortevole e possibilmente immediato alla struttura.

Per la realizzazione delle piste ciclabili si deve aver cura di ridurre al massimo l'uso di terreni coltivati. Sono pertanto da utilizzare prioritariamente tratti di strade pubbliche e locali.

Le piste ciclabili sono da dotare, a seconda del tipo e volume di traffico, di attrezzature e piazzole adeguate per la sosta, il ristoro e la sistemazione sicura delle biciclette.

La progettazione e la realizzazione di piste ciclabili segue le disposizioni degli "Indirizzi per la progettazione di strade provinciali e piste ciclabili", elaborate dagli uffici strade della Giunta provinciale.

USO PROMISQUO

Ove la realizzazione di reti interconnesse lo richieda e le prerogative di sicurezza lo consentano, l'uso promiscuo di strade secondarie esistenti, di strade poderali e percorsi escursionistici di sufficiente larghezza può essere compreso nella rete delle piste ciclabili. In questo modo si consegue una notevole riduzione dell'uso del suolo accrescendone l'accettazione da parte della popolazione.

In particolare è consentito l'uso promiscuo di veicoli agricoli e veicoli motorizzati con frequenza giornaliera minima e moderata velocità, su strade poderali e secondarie, nel rispetto delle istanze di sicurezza dei ciclisti e le esigenze della tradizionale lavorazione dei terreni agricoli e forestali confinanti. In questo senso, l'uso congiunto di veicoli agricoli è consentito su tratti di pista ciclabili nuovi, qualora ciò sia richiesto da esigenze di coltivazione dei terreni confinanti.

Per i ciclisti valgono in generale le norme di comportamenti ai sensi dell'art. 182 del nuovo codice della strada e dell'art. 377 delle norme di attuazione al codice della strada. I tratti d'uso promiscuo vengono segnalati con la segnaletica stradale "Pericolo generico!" con il simbolo aggiuntivo della bicicletta e limite di velocità non superiore ai 50km/h.

GESTORE E FINANZIAMENTO

Quali gestori delle piste ciclabili sovracomunali sono specificati e qualificati i Comuni territorialmente competenti rispettivamente le relative Comunità comprensoriali. Il gestore si occupa della progettazione, la realizzazione e la segnaletica varia, la manutenzione e corretta gestione della pista ciclabile.

La giunta provinciale promuove la realizzazione di reti di piste ciclabili sovracomunali attraverso contributi finanziari comprendenti anche i costi dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

La manutenzione ordinaria e la cura delle piste ciclabili è affidata preferibilmente ad agricoltori locali compatibilmente con le disposizioni di legge in materia.

EVIDENZIAMENTO NEI PIANI URBANISTICI

I tracciati di piste ciclabili vengono evidenziati nei rispettivi piani urbanistici comunali ai sensi dell'art. 107 comma 14 della legge urbanistica provinciale N°13 dell'11.08.1997. Tale evidenziazione è la premessa per l'esecuzione di opere, la stipula di convenzioni tra i gestori ed i proprietari dei terreni e l'assunzione dell'obbligo di sicurezza della viabilità da parte dei gestori.

I proprietari dei terreni vengono consultati preventivamente sul posto, a cura del progettista, in fase di progettazione dell'opera.

RESPONSABILITA'

Nel caso di percorsi su strade private, il gestore assume contrattualmente l'assicurazione di responsabilità civile, in base alla quale i proprietari di terreni vengono esonerati dalla responsabilità di risarcimento dei danni causati a terzi dalla circolazione pubblica o dalla coltivazione tradizionale dei terreni agricoli o forestali confinanti.

Gli utenti delle piste ciclabili debbono rispondere in proprio per danni propri e copertura assicurativa di responsabilità civile.

Eventi legati alle condizioni meteorologiche o la coltivazione dei terreni confinanti possono limitare temporaneamente l'uso della pista ciclabile. Il gestore della pista ciclabile avrà cura di individuare la presenza di soli quei pericoli che il ciclista può con comportamento diligente e prudente riconoscere e reagire in maniera commisurata, cioè tempestiva. Il gestore provvederà a segnalare con cartelli segnaletici la presenza di pericoli, come per esempio forti pendenze, strozzature, traffico in senso contrario.

INDENNIZZO

La gestione della pista ciclabile su terreni privati viene disciplinata da una convenzione privata, tra il proprietario del terreno interessato ed il gestore della pista ciclabile, con cui viene apposta una servitù della durata di 20 (venti) anni.

Qualora si tratti di piste ciclabili sovracomunali può essere prevista una servitù collettiva, nel senso in cui non si addivenga ad un pericolo consensuale.

Al proprietario del terreno spetta un congruo indennizzo per l'apposizione della servitù del diritto di disposizione del terreno stesso. Su richiesta del proprietario può essere acquisito un nuovo tracciato o uno esistente.

I corrispondenti indennizzi vengono fissati dall'Ufficio estimo della Provincia, sentito il "Südtiroler Bauernbund".

La convenzione privata contiene in particolare i seguenti elementi:

- a) Il diritto d'uso dell'area viabile, limitatamente al traffico ciclabile.
- b) Il trasferimento al gestore dell'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria della sicurezza viaria e della segnaletica della pista ciclabile.
- c) La responsabilità civile ex art. 2043 del Codice civile per tutti i danni a carico degli utenti aventi diritto.

SEGNALETICA

La segnaletica della viabilità delle piste ciclabili a livello provinciale avviene su base unitaria.

Per garantire un uso a scopi ricreativi e turistici delle piste ciclabili, accanto alla segnaletica viaria anche appositi cartelli indicatori di luoghi di particolare interesse, impianti sportivo-ricreativi, esercizi ricettivi per ciclisti, luoghi di pic-nic, agriturismo ecc.